

COMUNE DI S. VITO DI CADORE

Provincia di BELLUNO

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) – Anno di imposta 2013.-

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto (28) del mese di giugno alle ore 18.30, nella sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1. FIORI Andrea - Sindaco
2. DE LOTTO Ludovico
3. DE MONTE Matteo
4. FUNDONE Renato
5. FONTANA Stefano
6. MENEGUS Laura
7. DE VIDO Stefano
8. GASPARI Veronika
9. DE VIDO Gianpietro
10. LUCIA Alberto
11. BELLI Giuseppe
12. MENEGUS Ercole
13. GIUSTINA Daniela

Presenti	Assenti
SI	
	SI
SI	
12	1

TOTALE N.

Partecipa alla seduta il dott. Giuseppe BARBERA, Segretario comunale.

Il sig. Andrea FIORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

REG. ALBO N° _____

Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte del consigliere Stefano Fontana che illustra i dati anche mediante proiezione di grafici;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il comma . 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

VISTO l’art. 13, comma. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CHE con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013, dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;

VISTA la deliberazione consiliare n.11 del 6 marzo 2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'IMU";

VISTA la deliberazione consiliare n.41 del 26 settembre 2012 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni d'imposta *IMU*";

CONSIDERATO che:

- il Comune di San Vito di Cadore rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 1/1/2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge n.148/2011;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e

tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere ad un mantenimento delle entrate del Comune, alla luce dei nuovi tagli ai trasferimenti disposti dallo Stato;

- ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed inoltre garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario, valutate le varie possibilità attribuite al Comune per la definizione delle aliquote e considerate le particolari casistiche esistenti sul territorio, di confermare le aliquote IMU e le detrazioni di imposta deliberate per l'anno 2012 necessarie per garantire l'equilibrio del bilancio dell'Ente e per assicurare un gettito di entrata dell'IMU che non comprometta l'attuale erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere anche per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni base deliberate per l'anno 2012;

VISTO il parere favorevole espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario ;

VISTI:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012;
- la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000; la Legge di Stabilità per l'anno 2013, legge n.228/2012;
- il D.L. 35/2013;
- lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

- il Sindaco chiarisce che bisogna intervenire sulle attività produttive riducendo l'aliquota e non sulla prima casa che è già bassa;
- il consigliere Ercole Menegus dichiara che gli sembra un gioco al massacro e che si stanno dissanguando i cittadini;
- il Sindaco precisa che non ci sono margini di manovra

CON nove voti favorevoli, tre contrari (Belli Giuseppe, De Vido Gianpietro, Menegus Ercole), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di confermare per l'annualità 2013 le aliquote e le detrazioni IMU stabilite in precedenza con deliberazione consiliare n.41 del 26 settembre 2012, come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE (APPLICABILE A TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DI SEGUITO)	1,06%
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE	0,30%
UNITA' IMMOBILIARI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI IACP E RELATIVE PERTINENZE	0,40%
CASA CONIUGALE ASSEGNATA DAL GIUDICE E RELATIVE PERTINENZE	0,30%
CASE, NON LOCATE, DI PROPRIETA' O IN USUFRUTTO AD ANZIANI E DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E RELATIVE PERTINENZE	0,30%
CASE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA E COLLATERALE ENTRO IL SECONDO GRADO ADIBITA A LORO ABITAZIONE PRINCIPALE Previa presentazione entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno di riferimento di un'autocertificazione.L'autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporterà l'automatica decadenza dell'agevolazione come abitazione principale.	0,66%
IMMOBILI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CATASTALE A/10 (UFFICI E STUDI PRIVATI) E C/1 (NEGOZI E BOTTEGHE)	0,96%

3. di determinare la detrazione base di €. 200,00 e l'ulteriore detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare abitazione principale (specificando che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base di €. 200,00, non può superare l'importo massimo di €. 400,00) a favore delle seguenti fattispecie:

- abitazione principale;
- soggetti assegnatari della casa coniugale come disciplinato dalla Legge n. 44 del 26/4/12, che recita testualmente: "Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di

- abitazione.”;
- unità immobiliari, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;
4. di determinare, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi assegnati regolarmente dagli enti di edilizia residenziale pubblica (comunque denominati), l'applicazione della sola detrazione base di € 20000;
 5. per l'applicazione delle ulteriori agevolazioni relative alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e per quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro secondo grado adibite a loro abitazione principale, è necessaria la presentazione di autocertificazione.
 6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
 7. di prendere atto dell'art.1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità'anno 2013) e in particolare delle seguenti disposizioni normative:
 - lettera a): è soppressa la riserva allo stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;
 - lettera f): è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
 - lettera g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto –legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;
 8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;
 9. di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardano la disciplina del tributo sono contenuti nel “*Regolamento IMU*”, approvato con deliberazione consiliare n.11 del 6 marzo 2012;
 10. di dare mandato al responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art.13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;
 11. di dichiarare, con separata votazione che riporta lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.-

Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta:

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – art.49

la copertura finanziaria della spesa, a norma dell'art.153 del citato Decreto

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Andrea Fiori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Barbera

Il sottoscritto segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____ come previsto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE